

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 2
Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito della ASL BR, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Veglie (LE), a seguito dell'istanza della Società Sol Levante srl di Taurisano (LE) per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla Via Nino Bixio n. 3.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 *ter* del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che: (punto 6) *"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"]*, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore

all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede all'art. 7 che:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
 - 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
 - 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- (...)"*

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha determinato all'art. 3 il fabbisogno numerico di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, stabilendo per la ASL BR, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato.

Il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto *"Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3"*, ha stabilito, all'art. 1, che:

"Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 (...) è così modificato ed integrato:

(...)

All'articolo 3 "Determinazione del fabbisogno"

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1 bis *il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo seguente:*

- aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l.;*
- aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente incremento di fabbisogno aziendale:*

(...)

L'incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lettera A, punto b) del R.R. n. 3/2006.

Parimenti, è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3/2006 n. 1 CRAP dedicata nell'ambito della ASL LE già prevista nel fabbisogno di cui all'art. 3, comma 1 e non assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento per carenza di posti disponibili.
(grassetto aggiunto, n.d.r.).

*Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.
(...)"*.

Nel primo arco temporale a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020 (15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura "Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" con n. 12 posti letto (R.R. n. 18/2014 e s.m.i.), nell'ambito dell'ASL LE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia:

- **Comune di Bagnolo del Salento** - prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
- **Comune di Sanarica** - prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
- **Comune di Racale** - prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
- **Comune di Arnesano** - prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
- **Comune di Cavallino** - prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
- **Comune di Spongano** - PEC del 26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);
- **Comune di Veglie** - prot. n. 3917 del 12/03/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 112/K/K/AA del 19/02/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Con nota prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, questa Sezione ha invitato il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie "ad integrare la richiesta comunale di verifica di compatibilità, di cui alla nota prot. n. 3917 del 12/03/2021 inviata con Pec in pari data, trasmettendo alla scrivente Sezione l'attestazione dell'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e copia della documentazione indicata nella nota prot. n. 112 K/KAA del 19/02/2021 della Sol Levante S.r.l. (trasmessa con la richiesta comunale di verifica di compatibilità) quali allegati 2 e 3 (rispettivamente, "Progetto con relative planimetrie" e "Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013)".

In riscontro alla nota prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, il Settore LL.PP. e Ambiente – Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 346 del 11/01/2022 con la quale ha inviato la seguente documentazione:

- **Allegato 1** - Domanda per l'autorizzazione alla "Realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazione in regime residenziale non ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno. Richiedente: Sol Levante S.R.L. Trasmissione parere di compatibilità territoriale." con la quale il Settore Pianificazione del Territorio "Verificata la conformità dell'intervento, per la tipologia di struttura in oggetto, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Veglie NULLA OSTA per quanto concerne l'aspetto urbanistico ed edilizio dell'intervento.";
- **Allegato 2** - Progetto con relative planimetrie;
- **Allegato 3** - Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013;
- **Allegato 4** - Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà con la quale l'Amministratore unico della Sol

Levante srl ha dichiarato: “(...)

- che tutte le informazioni contenute nelle planimetrie, nella RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA comprensiva dei parametri di cui al criterio 6), punto 1) lettere da a) a f) e dei parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013, punto 2) tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), della D.G.R. n. 2037/2013, allegate alla domanda di autorizzazione alla realizzazione, sono veritiere e corrette;
 - che l'immobile presso il quale si intende realizzare la struttura è detenuto in virtù del seguente titolo: Contratto di locazione registrato presso Agenzia delle Entrate di CASARANO al n. 34 del 09.01.2014;
 - che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, codesta società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nelle planimetrie e nella relazione tecnica descrittiva comprensiva di cui al criterio 6), punto 1) lettere da a) a f) della D.G.R. n. 2037/2013 e punto 2) tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j);
- **Allegato 5** - Contratto di locazione per uso non abitativo per il fabbricato ubicato in Veglie alla Via N. Bixio n. 3 – Angolo Via Pescara;
- **Allegato 6** - Integrazione al contratto di locazione.

Con nota prot. n. A00_183/14548 del 02/11/2021 trasmessa al Direttore Generale della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore del DSM ASL LE, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

“ (...) premesso che, ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale rilasciare il parere favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della medesima D.G.R. n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata;

*atteso che il fabbisogno nella ASL LE, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, è di n. 1 **Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità** (R.R. 18/2014 e s.m.i.);*

nelle more del riscontro, da parte dei Comuni interessati e/o dei soggetti istanti, agli inviti della scrivente Sezione a fornire chiarimenti e/o integrazioni;

*ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, **si invita la S.V. ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando, nell'ambito dei n. 7 Comuni richiedenti, un ordine di preferenza (1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...) per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle richieste comunali al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.**”*

Con nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021 ad oggetto “Regione Puglia. Nota prot. A00_183/14548 del 02/11/2021, avente per oggetto “Richiesta parere per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.), nell'ambito della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, co. 3 del D.Lgs n. 502/92 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”. RICONTRIO”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL LE hanno comunicato quanto segue:

“Con Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce, n. 1800 del 31 luglio 2018, avente per oggetto “Dipartimento d Salute Mentale ASL Lecce – Fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche: Regione Puglia, D.G.R. n. 27/11/2014. Approvazione Relazione Programmatica redatta dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. Immediata esecutività”, è stata approvata la Relazione Programmatica.

(...)

Nella citata DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 veniva precisata la distribuzione numerica e la allocazione delle CRAP (privato sociale/imprenditoriale accreditato e gestione diretta ASL Lecce) già attivate nel territorio di competenza della ASL Lecce.

(...).

Tanto premesso, la situazione cristallizzata nella DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 deve essere aggiornata e, pertanto, la distribuzione numerica e la allocazione delle CRAP (a gestione diretta ASL Lecce/private accreditate/private autorizzate all'esercizio) attivate nel territorio di competenza della ASL Lecce è la seguente:

(come da rappresentazione grafica ivi riportata, n.d.r.)

CRAP a gestione diretta (n. 4, di cui 2 con sospensione temporanea delle attività)

CRAP private, con accreditamento istituzionale (n. 10)

CRAP estensiva privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1) Macroarea BR-LE-TA

CRAP privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1)

CRAP dedicata Autori di Reato, privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1)

Risulta, con tutta evidenza, che le strutture tipizzate quali CRAP sono prevalentemente concentrate nella ex Area Sud della ASL Lecce.

Nella relazione programmatica allegata alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce, n. 1800 del 31 luglio 2018, avente per oggetto: "Dipartimento di Salute mentale ASL Lecce – Fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche: Regione Puglia, D.G.R. n. 2711/2014. Approvazione Relazione Programmatica redatta dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. Immediata esecutività", trasmessa alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, Sezione SGO, per gli adempimenti di competenza, abbiamo evidenziato che "...ribadita l'evidente sperequazione e disallineamento nella distribuzione territoriale delle CRAP, la ASL Lecce ritiene del tutto logica e funzionale ai reali bisogni dell'Utenza (e dell'Autorità Giudiziaria) chiedere alla Regione Puglia di autorizzare – in deroga – n. 1 CRAP dedicata con p.l. aggiuntivi rispetto al fabbisogno, da allocare nell'area nord (sede da individuare)".

Con nota prot. n. 0157064 del 05/11/2020, avente per oggetto: "Regione Puglia. Nota prot. A00_183/10975 del 03/07/2020, avente per oggetto: Modifiche al R.R. n. 18/2014. Incremento del fabbisogno: valutazione esigenze aziendali. Riscontro", abbiamo dato atto che "Nel territorio afferente alla ASL Lecce è stata attivata nr. 1 Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata, per un totale di nr. 10 posti letto.

Allo stato attuale il nr. degli Utenti psichiatrici autori di reato inseriti in strutture residenziali psichiatriche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è complessivamente pari a 60 e così ripartito:

- Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata = nr. 21 (anche con allocazione extraprovinciale)
- Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) ordinaria = nr. 39 (anche con allocazione extraprovinciale)

Tanto premesso, logicamente ne consegue l'opportunità di attivazione di nr. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata, aggiuntiva (non sostitutiva) alle strutture e posti letto di cui al fabbisogno aziendale".

Tanto premesso, avuto riguardo per le previsioni di cui al D.Lgs n. 502/92, art. 8 ter, co. 3, per i principi e criteri di cui alla DGR n. 2037 del 07/11/2013, tenuto conto della localizzazione territoriale e della distribuzione della domanda assistenziale, a riscontro di quanto espressamente richiesto con la nota in oggetto richiamata, esprimiamo il seguente ordine di preferenza per i Comuni dove ubicare la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità:

1) Comune di Arnesano / Cavallino / Veglie

N.B. I Comuni sono elencati in ordine alfabetico (non di preferenza), sono allocati nel territorio ex Area Nord ASL Lecce, sono vicini alla Città Capoluogo e tutti soddisfano i criteri e le esigenze di equità nella localizzazione territoriale e distribuzione della domanda assistenziale

4) Bagnolo del Salento

5) Spongano

6) Racale

7) Sanarica".

Con nota prot. AOO_183/16425 del 21/12/2021, indirizzata al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie e, per conoscenza, al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Struttura per i Servizi Vari del Comune di Veglie e al rappresentante legale della Soc. Sol Levante s.r.l., questa Sezione:

“nel sollecitare il riscontro alla richiesta di integrazione documentale della scrivente prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, con la presente si integra altresì la medesima richiesta invitando la S.V.:

- *a confermare se effettivamente la suddetta comunicazione prot. n. 3917 del 12/03/2021, trasmessa con Pec in pari data, sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *in caso affermativo, ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità trasmettendo alla scrivente Sezione:*
 - *l’attestazione dell’avvenuta verifica dei titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e della conformità del progetto alla normativa sia urbanistica che edilizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
 - *copia della documentazione indicata nella nota prot. n. 112 K/KAA del 19/02/2021 della “Sol Levante s.r.l.” (trasmessa con la richiesta comunale di verifica di compatibilità) quali allegati 2 e 3 (rispettivamente, “Progetto con relative planimetrie” e “Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013”).”.*

Con nota prot. AOO_183/16429 del 21/12/2021 indirizzata al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino, questa Sezione:

“(…)

atteso che l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:

- *al comma 1, che “I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.”;*
- *al comma 2, che “Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando **l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia** (grassetto aggiunto, n.d.r.) ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”;*

rilevato che con la sopra riportata nota prot. n. 3654 del 25/02/2021, codesto Servizio:

- *non ha attestato l’avvenuta verifica dei titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017;*
- *ha attestato la “compatibilità urbanistica dell’immobile” e non anche la conformità dell’intervento alla normativa edilizia;*

si invita la S.V. ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità, se del caso, trasmettendo alla scrivente Sezione l’attestazione dell’avvenuta verifica dei titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e della conformità del progetto alla normativa sia urbanistica che edilizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”.

Con Pec del 19/01/2022, il Settore UTC - Edilizia - SUAP - Lavori Pubblici del Comune di Cavallino, ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 1036 di pari data - acquisita con prot. n. AOO_1716 del 31/01/2022 - ad oggetto *“autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre 2014 e Reg. Reg. n. 20 del 30 dicembre 2020) in Cavallino alla Via Leuca civ. 63; riscontro nota prot. 16429 del 21/12/2022.”* con la quale il Responsabile del Servizio:

“Vista la domanda presentata in data 25/02/2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3649 con la quale il legale rappresentante della Metropolis Consorzio di Cooperative sociali, Società Onlus, con sede in

Molfetta alla via Alba 2/8, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità, ai sensi dell'art. 1 Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre 2014 e Reg. Reg. n. 20 del 30 dicembre 2020, da istituire in Cavallino alla Via Leuca, 63, (...), al fine di soddisfare il fabbisogno previsto dal territorio per tali strutture. Vista la documentazione allegata alla istanza di cui innanzi ed in particolare:

- Domanda
- Planimetria con il layout interno;
- Superfici di illuminazione ed aerazione;
- Relazione Tecnica;
- Copia del certificato di agibilità;
- Copia del preliminare di affitto;

Visti gli atti d'ufficio ed in particolare:

- Il Permesso di Costruire n. 129/2004 del 10/11/2004 e comunicazione dell'1/3/2005;
- Gli elaborati grafici allegati al richiamato PDC n. 129/2004;
- lo strumento urbanistico generale;

Vista la nota prot. 16429 del 21/12/2021 di Codesto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sez. Strategie e governo dell'Offerta della Regione Puglia;

ATTESTA

l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2021 (riferiti al titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, al progetto con relative planimetrie e permesso a costruire già rilasciato), come peraltro riportati già nella nota prot. 3654 del 25/2/2021.

ATTESTA, altresì

la conformità del progetto in esame alla normativa sia urbanistica che edilizia, tanto ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2021."

Con nota prot. AOO_183/3893 del 23/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE, e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL LE, al Sindaco del Comune di Arnesano (LE), al Responsabile del SUAP del Comune di Arnesano (LE), al Sindaco del Comune di Veglie (LE), al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio SUAP Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie (LE), al Sindaco del Comune di Cavallino, al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino (LE), al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia, al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ROSA DEI VENTI, al Legale Rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus" e al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., questa Sezione: "considerato che:

- l'incremento di fabbisogno nella ASL LE, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità;
- il Direttore Generale della ASL LE, di concerto con il Direttore del DSM della ASL LE, per le motivazioni rappresentate con nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021, sopra riportate, ha espresso la preferenza per l'allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nei Comuni di Arnesano/Cavallino/Veglie;
- ognuno dei sopra citati Comuni ha trasmesso alla scrivente, nel medesimo arco temporale di riferimento, n. 1 richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione, rispettivamente, alle istanze della "Società Cooperativa La Rosa dei Venti" di Copertino (LE), del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus" di Molfetta (BA) e della Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE);
- le istanze sopra richiamate corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;

- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)], le stesse appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:
 - “6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi;
 - 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
 - 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale; ”;

atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla “Società Cooperativa La Rosa dei Venti” di Copertino (LE), dal “Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus” di Molfetta (BA) e dalla Società “Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE) ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, **la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato**, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, **alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;**

la scrivente Sezione conferisce incarico a codesti Dipartimenti finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture (dalla Società Cooperativa “La Rosa dei Venti” in Arnesano (LE) alla Via XXV Luglio snc, dal “Consorzio di Cooperative sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus” in Cavallino (LE) alla Via Leuca n. 63 e dalla Società “Sol Levante S.r.l.” in Veglie (LE) alla Via Nino Bixio n. 3, angolo Via Pescara), **con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta a questa Sezione** (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), **per ciascuno dei tre progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.**

La suddetta relazione dovrà essere comprensiva, in particolare, anche di una specifica valutazione tecnica/ giudizio di merito circa i seguenti parametri, per i quali non è presente un dato numerico oggettivo:

- il parametro a) “Immediata raggiungibilità ed accessibilità”;
- il parametro e) “Climatizzazione”;
- il parametro f) “Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili”;
- il parametro g) “Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani”;

- il parametro j) "Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari".

Con Pec del 31/03/2022, acquisita al prot. n. AOO_183/5745 del 08/04/2022, la Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti ha trasmesso a questa Sezione, al Dipartimento di Salute mentale ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE la "Relazione esplicativa sugli interventi da effettuare sull'immobile sito in Arnesano alla via XXV Luglio"

allegandovi:

"

1. planimetria scala 1:100 della struttura con relazione tecnica esplicativa;
2. n. 1 ortofoto;
3. n. 6 foto della struttura;
4. Agibilità della struttura rilasciata dal Comune di Arnesano;
5. Copia Cila relativa alla redistribuzione degli ambienti interni."

Con Pec del 15/04/2022 il Comune di Arnesano ha trasmesso la nota prot. 3617 di pari data ad oggetto "Istanza di Autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge Regionale Puglia n° 9 del 02.05.2017 di una struttura per soggetti con problemi psichiatrici (punto 1.2.6) – CRAP per pazienti autori di reato ad elevata complessità ex RR 18.2014, presso il fabbricato sito alla S.P. Arnesano - Magliano di questo Comune. Integrazione parere di conformità urbanistica ed edilizia." con la quale il Settore Servizi Tecnici ha rappresentato che:

"Ad integrazione dell'Attestazione di conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento di cui in oggetto, trasmessa a Codesto Spett.le S.U.A.P. in data 25.02.2021, si comunica quanto segue:

- con nota prot. 9296 del 16.11.2017 la Sig.ra LORENZO Rosa ha depositato agli atti di questa Area Tecnica Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) ai sensi dell'art. 24 del D.P. R. n° 380/2001, e s.m.i, relativa al Fabbricato di cui in oggetto a chiusura dei lavori autorizzati da questo Servizio Tecnico con i Permessi di Costruire n. 30 del 25.10.2017 e n. 32 del 13.11.2017, allegando l'aggiornamento catastale relativo alle due unità abitative costituite in conformità ai richiamati titoli abilitativi, dal quale risulta che i subalterni 2, 3 e 4 come richiamati nel predetto parere di conformità rilasciato dalla sottoscritta in data 25.02.2021, sono stati catastalmente soppressi, costituendo due nuovi subalterni contraddistinti con i numeri 5 e 6 di cui, il subalterno 5 è relativo all'Unità Immobiliare al Piano Terra ed il subalterno 6 all'Unità Immobiliare al Piano Primo.

Tanto dovevasi ad integrazione del parere di conformità edilizia ed urbanistica rilasciato dalla sottoscritta il 25.02.2021."

In riscontro al soprariportato incarico prot. n. AOO_183/3893/2022, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE con nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 - acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/10669 del 02/09/2022 - hanno relazionato quanto segue:

"(...) All'esito delle procedure e degli adempimenti svolti, trasmettiamo, in allegato, le relazioni in ordine alle seguenti strutture:

- 1) Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, con sede in Copertino, Via Calabria n. 31
➤ Struttura sita in Arnesano, Via XXV Luglio snc.
- 2) Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus, con sede in Molfetta, Via Alba n. 2/8.
➤ Struttura sita in Cavallino in Via Leuca D. 93.
- 3) Società Sol Levante S.r.l, con sede in Taurisano, Via Lecce n. 67.
➤ Struttura sita in Veglie, Via Nino Bixio n. 3.

(...)

Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, con sede in Copertino, Via Calabria n. 31

Struttura sita in Arnesano, Via XXV Luglio snc

(...) Alla verifica dei luoghi erano presenti dei rappresentanti della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti che hanno consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

- La struttura è ubicata in Arnesano in Via XXV Luglio snc, in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche.
- L'immobile indicato dalla Cooperativa Rosa dei Venti insiste in un'area con superficie di 90 mila metri quadrati.
- Il fabbricato, già destinato ad uso residenziale, è disposto su due piani, con accesso attraverso due ingressi contrapposti, uno da via XXV Luglio e uno da una strada comunale esterna.
- L'edificio è circondato da ampie aree verdi.

In data 31/03/2022 la Cooperativa Sociale Rosa dei Venti ha presentato una integrazione documentale riportante le modifiche che ritiene apportare alla struttura.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il Comune di Arnesano è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere quella di Lecce; la distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 10 circa. Il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	La struttura non dispone di aree di parcheggio esterno nel raggio di m. 200.
c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 9 circa.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, la superficie interna della struttura è di circa 510 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata risulta che l'impianto di climatizzazione interesserà tutti gli ambienti della struttura per mezzo di un impianto con pompa di calore di ultima generazione unitamente a pannelli solari e fotovoltaici.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di ammodernare la struttura mediante riverniciatura di tutti gli ambienti utilizzando vernici ecocompatibili.
2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali	

g) <i>Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani</i>	<i>Il comune di Arnesano non dispone di trasporti urbani, ma la struttura si trova sulla linea di trasporto extraurbano che consente il collegamento di Arnesano con i paesi limitrofi ed il capoluogo di provincia. La fermata più vicina degli autobus di STP di Terra d'Otranto è a 400 metri, in Via Barsanti.</i>
h) <i>Adeguate parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente</i>	<i>La struttura dispone di un ampio parcheggio pertinenziale interno a disposizione dei visitatori/familiari e del personale dipendente della superficie di mq 1400 circa.</i>
i) <i>Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori</i>	<i>La struttura dispone di aree esterne dedicate al soggiorno/sosta a disposizione degli utenti e familiari/accompagnatori che possono essere individuate in uno spazio pavimentato che circonda l'immobile, e un'area di mq. 90000 circa condotta a frutteto, agrumeto e parte in attesa di coltivazione; dalla documentazione integrata dal Legale Rappresentante della Cooperativa, si evince l'individuazione di un vano destinato a palestra disponibile per gli ospiti, inoltre, è prevista, a seguito della concessione della autorizzazione in oggetto, la disponibilità di un locale, oggi utilizzato come locale deposito attrezzi agricoli, da utilizzare come foresteria disponibile per i parenti in visita.</i>
j) <i>Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari</i>	<i>Presente alloggio indipendente, per ospitalità di familiari (in attesa di autorizzazione dei Comune). Dalle relazioni tecniche descrittive dell'attività, allegata alla richiesta e successivamente integrate, la cooperativa si impegna a garantire servizi ed attrezzature aggiuntive rispetto ai requisiti previsti.</i>

(...)

Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus, con sede in Molfetta in Via Alba n. 2/8. Struttura sita in Cavallino in Via Leuca n. 93.

(...) Alla verifica dei luoghi era presente il Sig. Luigi Paparella in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus che ha consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

- La struttura è ubicata in Cavallino (Frazione Castromediano) in Via Leuca n. 93 e non n. 63 come erroneamente riportato nella richiesta.
- L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale, attualmente a disposizione per l'attività richiesta, è dotato di 2 ingressi, uno da Via Leuca n. 93 e l'altro da Via Vanoni, dove vi sono anche gli accessi per gli alloggi presenti al primo piano. L'ingresso da via Leuca n. 93 è condiviso con il parcheggio di un esercizio commerciale attualmente utilizzato come supermercato.
- La struttura è disposta su un unico livello con parcheggio pertinenziale al piano seminterrato.
- Il totale complessivo degli ambienti secondo la planimetria di progetto risulta di mq. 650,08 a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata.

In data 28/03/2022 il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus ha presentato, in sede di sopralluogo, una integrazione documenti riportante le modifiche che ritiene apportare alla struttura quale l'utilizzo del piano seminterrato.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il comune di Cavallino è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere la stazione delle Ferrovie dello Stato di Lecce distante Km 2,2 circa (percorso indicato da google maps). La struttura è raggiungibile attraverso la Strada Statale 11B, uscita Lecce, distante circa 1 Km.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	L'immobile dispone di parcheggi antistanti e retrostanti su strada pubblica.
c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 1.7 circa.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, "la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si desume che l'impianto di climatizzazione dovrebbe interessare tutti gli ambienti della struttura fruibili dagli ospiti.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di realizzare un comfort ambientale in tutta la struttura utilizzando materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.
2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali	
g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani	L'immobile è situato in una zona residenziale. Il comune di Cavallino non dispone di trasporti urbani propri, ma sfrutta la vicinanza al comune capoluogo che prevede una fermata a circa 200 metri dalla struttura con gli automezzi della Società di trasporti municipale SGM, mentre la linea extraurbana è servita dalla società di trasporti STP di Terra d'Otranto la cui fermata è posta a circa m. 200.
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente	La struttura dispone attualmente di un parcheggio seminterrato di pertinenza di mq 520 circa che sarà a disposizione dei visitatori/familiari e personale dipendente.

i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori	L'area a verde attrezzato da realizzarsi all'interno della struttura, indicata nella relazione tecnica descrittiva, si sviluppa su una superficie di 182 mq.; vengono indicate in planimetria come aree a verde, la parte prospiciente Via Vanoni dove risulta l'ingresso del piano terra e degli appartamenti al 1° piano, mentre la parte prospiciente Via Leuca si affaccia nello spazio scoperto privato comune, attualmente utilizzato come parcheggio interno di un supermercato; pertanto la struttura appare priva di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori. Nelle strette vicinanze esiste un parco pubblico.
j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari	NON VALUTABILE. L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale (salone d'auto), è da ristrutturare per le finalità sanitarie.

(...)

Società Sol Levante S.r.l. sede in Taurisano alla Via Lecce n. 67.

Struttura sita in Veglie, Via Nino Bixio n. 3.

(...) Alla verifica dei luoghi era presente il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato in qualità di Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. che ha consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue: .

- L'immobile è ubicato nel Comune di Veglie, Via Nino Bixio n. 3 angolo Via Pescara, posizionata all'interno del centro abitato.
- La struttura collocata in una zona residenziale indicata dalla Società Sol Levante per una superficie di 426,34 m², disposta su due piani, è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata.
- L'abbattimento delle barriere architettoniche è assicurato dalla presenza di un ascensore.
- E' presente, inoltre, un'area scoperta interna; dalla documentazione non si evince chiaramente se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio privato quantificato in m² 373,37.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il comune di Veglie è privo di stazione ferroviaria la più accessibile risulta essere la stazione ferroviaria di Salice-Veglie situata a una distanza di Km 7 circa. La distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 18 circa, mentre il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP Terra d'Otranto.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	La struttura dispone di aree di parcheggio esterno su strada pubblica nel raggio di m. 200.

c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale San Giuseppe di Copertino sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 13,5 circa, inoltre, a Km 2 circa è presente la postazione del 118 di Veglie.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita la società Sol Levante srl dichiara una superficie interna di mq 426,34 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare la presenza in tutti gli ambienti della climatizzazione con condizionatori per il raffreddamento e ventilconvettori per il riscaldamento, così come indicato nella relazione tecnica allegata.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince un recente intervento di ristrutturazione che ha comportato l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, prevedendo pertanto per eventuali nuovi interventi futuri, l'utilizzo di materiali ecocompatibili conciliabili con quelli già presenti, escludendo nell'immediato, modifiche sostanziali agli impianti tecnologici, poiché già recentemente rivisti.

2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali

g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani	Il Comune di Veglie non dispone di trasporti pubblici urbani, il collegamento verso Lecce e i comuni limitrofi è assicurato da S.T.P. di Terra d'Otranto che dispone di una fermata utile a circa 800 metri dalla struttura.
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente	La struttura dispone di un parcheggio pertinenziale interno di circa 373,37 m ² destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente.
i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori	L'area esterna alla struttura, utilizzabile come soggiorno, sosta e qualsiasi attività che l'ospite dovrà svolgere all'esterno, è costituita da un spazio scoperto, pavimentato, adiacente all'area dedicata al parcheggio; non si evince se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio.
j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari	Presenti (vedi items precedenti, in considerazione del rilievo che la struttura è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata)."

Con nota prot. AOO_183/15255 del 06/12/2022, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE e al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE, questa Sezione ha avanzato "Richiesta Urgente Chiarimenti" in ordine alla verifica dei luoghi espletata nei confronti della struttura sita in Cavallino alla Via Leuca e gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta, rappresentando che:

“(…) codesti Dipartimenti nella relazione asseriscono che “il totale complessivo degli ambienti secondo la planimetria di progetto risulta di mq. 650,08 a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata”; ed ancora, nell’allegato prospetto riportante la valutazione dei parametri generali e specifici previsti dalla D.G.R. 2037/2013, alla lettera d) si asserisce che “Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, ‘la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.”.

Stante l’asserita discrasia tra la superficie dichiarata dal Consorzio istante di mq. 650,08 e quella eccipita da codesti Dipartimenti di mq. 557, si chiede di meglio specificare gli elementi sulla base dei quali si è riscontrata la divergenza nella misurazione, al fine di consentire alla scrivente Sezione la corretta attribuzione del punteggio di cui alla lettera d), punto 6 della D.G.R. 2037/2013.”.

In riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE con nota prot. U.0224209 del 07/12/2022 - acquisita con prot. n. AOO/183_15418 del 07/12/2022 - hanno rappresentato che:

“Si riscontra la richiesta di chiarimenti formulata da Codesta Sezione con nota prot. AOO/183/15255 del 06/12/2022 comunicando che da una revisione della documentazione prodotta dagli interessati che il conteggio della superficie a suo tempo accertato da questo Dipartimento all’atto della precedente valutazione, pari a 557.00 mq, è stato effettuato sulla base di un certificato di agibilità allegato all’istanza. Da un più attento esame, risulta invece, che il predetto certificato è riferito solo ad una parte dell’immobile attualmente esistente. Si è pertanto proceduto ad un ricalcolo della superficie relativa all’intervento previsto, sulla base della planimetria allegata all’istanza in oggetto, che ha fatto emergere che la superficie totale della struttura in progetto corrisponde a 650.00 mq circa così come dichiarato dagli interessati. Tale dato è stato altresì confermato da un riscontro effettuato per le vie brevi presso l’Agenzia delle Entrate ex UTE.”.

In applicazione di quanto previsto al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, sulla scorta della relazione soprariportata giusta nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di prevenzione e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL LE e del successivo riscontro prot. U.0224209 del 07/12/2022 dei medesimi, nonché della documentazione agli atti, questa Sezione ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti della Soc. Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus e della Società Sol Levante S.r.l., come illustrato nel verbale prot. n. AOO_183/00218 del 04/01/2023 - agli atti della Sezione - le cui tabelle di valutazione e attribuzioni punteggi di seguito si riportano:

Valutazione e Attribuzione Punteggi ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 punto 6):

1) PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

a) <u>Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessati</u> (max punti 2)
--

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC

<i>“Il Comune di Arnesano è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere quella di Lecce; la distanza tra la struttura e l’accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 10 circa. Il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1
--

<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“Il comune di Cavallino è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere la stazione delle Ferrovie dello Stato di Lecce distante Km 2,2 circa (percorso indicato da google maps). La struttura è raggiungibile attraverso la Strada Statale 11B, uscita Lecce, distante circa 1 Km.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3</p> <p><i>“Il comune di Veglie è privo di stazione ferroviaria la più accessibile risulta essere la stazione ferroviaria di Salice-Veglie situata a una distanza di Km 7 circa. La distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 18 circa, mentre il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP Terra d'Otranto.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1</p>

b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 (punti 2)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC</p> <p><i>“La struttura non dispone di aree di parcheggio esterno nel raggio di m. 200.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“L'immobile dispone di parcheggi antistanti e retrostanti su strada pubblica.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3</p> <p><i>“La struttura dispone di aree di parcheggio esterno su strada pubblica nel raggio di m. 200.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2</p>

c) Presenza di pronto soccorso nel raggio di max 1 km (punti 2)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC</p> <p><i>“La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 9 circa.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 1.7 circa.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>

<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“La distanza della struttura dall’Ospedale San Giuseppe di Copertino sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 13,5 circa, inoltre, a Km 2 circa è presente la postazione del 118 di Veglie.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>
<p>d) <u>Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori: 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4)</u></p>	
<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, la superficie interna della struttura è di circa 510 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>Considerato che il R.R. 18/2014 s.m.i. e il R.R. 3/2005 s.m.i. prevedono una superficie minima per utente di 30 mq, la differenza tra i mq della struttura (510 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell’attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore superficie (150 mq) corrisponde al 41%.</p> <p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, “la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i> <i>“(…) da una revisione della documentazione prodotta dagli interessati che il conteggio della superficie a suo tempo accertato da questo Dipartimento all’atto della precedente valutazione, pari a 557.00 mq, è stato effettuato sulla base di</i></p>	<p>La differenza tra i mq interni della struttura (650.08 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell’attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore</p>

<p><i>un certificato di agibilità allegato all'istanza. Da un più attento esame, risulta invece, che il predetto certificato è riferito solo ad una parte dell'immobile attualmente esistente. Si è pertanto proceduto ad un ricalcolo della superficie relativa all'intervento previsto, sulla base della planimetria allegata all'istanza in oggetto, che ha fatto emergere che la superficie totale della struttura in progetto corrisponde a 650.00 mq circa così come dichiarato dagli interessati." (inciso dalla nota prot. U.0224209 del 07/12/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>superficie (290.08 mq) corrisponde al 80%.</p> <p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"Dalla planimetria esibita la società Sol Levante srl dichiara una superficie interna di mq 426,34 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35)." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>La differenza tra i mq della struttura (426,34 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell'attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore superficie (66 mq) corrisponde al 18%.</p> <p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>

e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>"Dalla relazione tecnica descrittiva allegata risulta che l'impianto di climatizzazione interesserà tutti gli ambienti della struttura per mezzo di un impianto con pompa di calore di ultima generazione unitamente a pannelli solari e fotovoltaici." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>"Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si desume che l'impianto di climatizzazione dovrebbe interessare tutti gli ambienti della struttura fruibili dagli ospiti." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare la presenza in tutti gli ambienti della climatizzazione con condizionatori per il raffreddamento e ventilconvettori per il riscaldamento, così come indicato nella relazione tecnica allegata." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3</p>

f) <u>Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili</u> (max punti 3)	
<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di ammodernare la struttura mediante riverniciatura di tutti gli ambienti utilizzando vernici ecocompatibili.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 1</u></p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di realizzare un comfort ambientale in tutta la struttura utilizzando materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince un recente intervento di ristrutturazione che ha comportato l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, prevedendo pertanto per eventuali nuovi interventi futuri, l'utilizzo di materiali ecocompatibili conciliabili con quelli già presenti, escludendo nell'immediato, modifiche sostanziali agli impianti tecnologici, poiché già recentemente rivisti.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>

2) PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, PUNTI 1.1-1.6, DELLA LEGGE N. 9/2017 E S.M.I.: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI

g) <u>Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani</u> (max punti 2)	
<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Il comune di Arnesano non dispone di trasporti urbani, ma la struttura si trova sulla linea di trasporto extraurbano che consente il collegamento di Arnesano con i paesi limitrofi ed il capoluogo di provincia. La fermata più vicina degli autobus di STP di Terra d'Otranto è a 400 metri, in Via Barsanti.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>Considerato che dalla relazione sintetica soprariportata i Dipartimenti incaricati hanno dichiarato che la Struttura si trova <i>“in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche”</i> si evidenzia che ai sensi del R.R. 7/2002 - successivamente sostituito dal R.R. 3/2005 Sezione D.03 <i>“Presidi di Tutela</i></p>

	<p><i>della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica” - i requisiti strutturali prevedono che “Le strutture devono essere ubicate nell’abitato cittadino(...)”.</i></p> <p>Pertanto l’allocazione della struttura fuori dal centro abitato costituisce una carenza dei requisiti strutturali previsti della normativa regolamentare.</p> <p>A tanto si aggiunge la mancanza di trasporti urbani nel comune di Arnesano.</p> <p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 0</u></p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“L’immobile è situato in una zona residenziale. Il comune di Cavallino non dispone di trasporti urbani propri, ma sfrutta la vicinanza al comune capoluogo che prevede una fermata a circa 200 metri dalla struttura con gli automezzi della Società di trasporti municipale SGM, mentre la linea extraurbana è servita dalla società di trasporti STP di Terra d’Otranto la cui fermata è posta a circa m. 200.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>La struttura soddisfa il requisito dell’allocazione nella zona residenziale e usufruisce della vicinanza alla fermata dei trasporti municipali della Città di Lecce.</p> <p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 2</u></p>
<p>SOCIETA’ SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3</p> <p><i>“Il Comune di Veglie non dispone di trasporti pubblici urbani, il collegamento verso Lecce e i comuni limitrofi è assicurato da S.T.P. di Terra d’Otranto che dispone di una fermata utile a circa 800 metri dalla struttura.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>La struttura soddisfa il requisito dell’allocazione nella zona residenziale come si evince nella relazione sintetica soprariportata dei Dipartimenti incaricati,</p>

	<p>ma non dispone di trasporti urbani.</p> <p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 1</u></p>
--	---

h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC</p> <p><i>“La struttura dispone di un ampio parcheggio pertinenziale interno a disposizione dei visitatori/familiari e del personale dipendente della superficie di mq 1400 circa.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“La struttura dispone attualmente di un parcheggio seminterrato di pertinenza di mq 520 circa che sarà a disposizione dei visitatori/familiari e personale dipendente.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3</p> <p><i>“La struttura dispone di un parcheggio pertinenziale interno di circa 373,37 m² destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>

i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori (max punti 3)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC</p> <p><i>“La struttura dispone di aree esterne dedicate al soggiorno/sosta a disposizione degli utenti e familiari/accompagnatori che possono essere individuate in uno spazio pavimentato che circonda l’immobile, e un’area di mq. 90000 circa condotta a frutteto, agrumeto e parte in attesa di coltivazione; dalla documentazione integrata dal Legale Rappresentante della Cooperativa, si evince l’individuazione di un vano destinato a palestra disponibile per gli ospiti, inoltre, è prevista, a seguito della concessione della autorizzazione in oggetto, la disponibilità di un locale, oggi utilizzato come locale deposito attrezzi agricoli, da utilizzare come foresteria disponibile per i parenti in visita.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p><u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u></p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p> <p><i>“L’area a verde attrezzato da realizzarsi all’interno della struttura, indicata nella relazione tecnica descrittiva, si sviluppa su una superficie di 182 mq.; vengono indicate in planimetria come aree a verde, la parte prospiciente Via Vanoni dove</i></p>	

<p>risulta l'ingresso del piano terra e degli appartamenti al 1° piano, mentre la parte prospiciente Via Leuca si affaccia nello spazio scoperto privato comune, attualmente utilizzato come parcheggio interno di un supermercato; pertanto la struttura appare priva di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori. Nelle strette vicinanze esiste un parco pubblico." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"L'area esterna alla struttura, utilizzabile come soggiorno, sosta e qualsiasi attività che l'ospite dovrà svolgere all'esterno, è costituita da un spazio scoperto, pavimentato, adiacente all'area dedicata al parcheggio; non si evince se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3</p>

j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>"Presente alloggio indipendente, per ospitalità di familiari (in attesa di autorizzazione dei Comune). Dalle relazioni tecniche descrittive dell'attività, allegata alla richiesta e successivamente integrate, la cooperativa si impegna a garantire servizi ed attrezzature aggiuntive rispetto ai requisiti previsti."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>"NON VALUTABILE. L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale (salone d'auto), è da ristrutturare per le finalità sanitarie."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"Presenti (vedi items precedenti, in considerazione del rilievo che la struttura è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata)." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i></p>	<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4</p>

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:

<p>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC</p>	<p>TOTALE 15 PUNTI</p>
<p>CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63</p>	<p>TOTALE 19 PUNTI</p>
<p>SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3</p>	<p>TOTALE 20 PUNTI</p>

Per quanto sopra, sulla base delle risultanze di cui al soprariportato Verbale prot. n. AOO_183/00218 del

04/01/2023, questa Sezione attribuisce n. 15 punti al progetto presentato dalla Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti, n. 19 punti al progetto presentato dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus e n. 20 punti al progetto presentato dalla Società Sol Levante s.r.l., come riepilogato nella tabella di seguito riportata:

Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus	SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l.
1)	PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, L.R. N. 9/2017 E S.M.I.			
	a) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessati (max punti 2)	1	2	1
	b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 (punti 2)	0	2	2
	c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max km 1 (punti 2)	0	0	0
	d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori: 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4)	2	4	0
	e) Climatizzazione di tutti gli ambienti della struttura (punti 3)	3	3	3
	f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)	1	3	3
2)	PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, PUNTI 1.1-1.6, DELLA LEGGE N. 9/2017 E S.M.I.: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI			
	g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)	0	2	1
	h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)	3	3	3
	i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/ accompagnatori (max punti 3)	3	0	3
	j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)	2	0	4
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO		15	19	20

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- Il fabbisogno nell'ambito della ASL LE di cui al Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 e, pertanto, l'attuale fabbisogno regolamentare disponibile, è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.);
- nel primo arco temporale a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020

(15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” con n. 12 posti letto (R.R. n. 18/2014 e s.m.i.), nell’ambito dell’ASL LE, le soprariportate richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia;

- il Direttore Generale della ASL LE, di concerto con il Direttore del DSM della ASL LE, per le motivazioni rappresentate con la soprariportata nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021, ha espresso la preferenza per l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.) nei Comuni di Arnesano/Cavallino/Veglie;
- pertanto, le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Arnesano, Cavallino e Veglie corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riguardo alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano in ordine alla struttura sita alla Via XXV Luglio snc e gestita dalla Soc. Coop. Soc. Rosa dei Venti di Copertino, nella relazione sintetica prot. U.0149833/2022 soprariportata, i Dipartimenti incaricati hanno dichiarato che *“La struttura è ubicata in Arnesano in Via XXV Luglio snc, in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche.”*;
- il R.R. n. 18/2014 prevede, all’art. 1, comma 5 che *“I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.”*;
- il R.R. n. 3/2005 - Sezione D.03 *“Presidi di Tutela della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica”* (che ha sostituito il R.R. n. 7/2002 *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”*) tra i requisiti strutturali prevede espressamente che *“Le strutture devono essere ubicate nell’abitato cittadino (...)”*;
- il concetto di *“abitato cittadino”* è certamente sovrapponibile a quello di *“centro abitato”*, la cui delimitazione è stata individuata dall’art. 3, comma 1 punto 8 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 - Codice della Strada, come *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accesso veicolari o pedonali sulla strada.”*;
- con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709 del 29/12/1997 - *“Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”*, è altresì ribadito, al punto 1), che *“La delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall’art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo» ed è chiarito che “Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. (...)”*;

atteso che:

- l’allocazione *“fuori dal centro abitato”* della struttura sita in Arnesano alla Via XXV Luglio snc, il cui ente gestore è la Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti di Copertino, costituisce una carenza dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 18/2014, il quale richiama i requisiti strutturali stabiliti per la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dal R.R. n. 3/2005;

- pertanto, con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*"la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)"*], la richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano non soddisfa il requisito strutturale di cui al R.R. n. 3/2005 - Sezione D.03 richiamato dall'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014, relativo all'ubicazione della sede individuata *"nell'abitato cittadino"*;
- la scrivente Sezione avrebbe comunque espresso parere negativo in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Arnesano a seguito dell'istanza della Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti di Copertino, come si evince dalla tabella soprariportata *giusta* Verbale, prot. n. AOO_183/00218 del 04/01/2023, di attribuzione punteggi a seguito di valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. 2037/2013;

precisato che l'attività dedicata ai pazienti autori di reato dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Veglie (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Veglie alla Via Nino Bixio n. 3, con la precisazione che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con i progetti presentati da altri soggetti, la Società Sol Levante S.r.l. non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza prot. 112 K/K/AA del 19/02/2021, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
 - atteso che il DSM ASL LE unitamente al Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno rilevato che la Struttura sita in Veglie alla via Nino Bixio n. 3 risulta attiva e funzionante come Casa per la Vita, il Comune di Veglie dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Veglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta

prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano (LE) prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Cavallino (LE) prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Bagnolo del Salento prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Sanarica prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Racale prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Spongano trasmessa PEC del 26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. "Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Veglie (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Veglie alla Via Nino Bixio n. 3, con la precisazione che:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con i progetti presentati da altri soggetti, la Società Sol Levante S.r.l. non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza prot. 112 K/K/AA del 19/02/2021, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
 - atteso che il DSM ASL LE unitamente al Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno rilevato che la Struttura sita in Veglie alla via Nino Bixio n. 3 risulta attiva e funzionante come Casa per la Vita, il Comune di Veglie dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Veglie, dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano (LE) prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Cavallino (LE) prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Bagnolo del Salento prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Sanarica prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Racale prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Spongano trasmessa PEC del

26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Veglie (LE) protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente – Servizio SUAP – Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie (LE) sviluppoeconom.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it;
 - al Sindaco del Comune di Arnesano (LE) protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del SUAP del Comune di Arnesano (LE) poliziale.comune.arnesano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Sindaco del Comune di Cavallino (LE) protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. – Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino (LE) llpp.edilizia.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Bagnolo del Salento utc.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Sanarica utc.comune.sanaica@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Racale assettoterritorio.comune.racale@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Spongano (LE) infospongano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
 - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE dipartimento.salutementale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
 - al Direttore Generale ASL LE direzione.generale@pec.asl.lecce.it;
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) direzione@pec.sollevante.net;
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Rosa dei Venti ", Via Calabria n. 31 - Copertino (LE) rosadei.venti@pec.it;
 - al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative sociali Metropolis - Società Cooperativa Onlus, Via Alba n. 2/8 - Molfetta (BA) metropolis.consorzio@pec.it;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 32 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro *NICASTRO*

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.
Raffaella *CORVASCE*

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena *MEMEO*